

ATTO DI AVVISO
DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza, con ordinanza n. 3111 pubblicata il 24.5.2018, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, così disponendo:

"Ritenuto inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza".

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza;
- ricorso r.g. n. 3309/2018.

2. NOME DEL RICORRENTE:

Teresa Lasalandra (C.F.: LSLTRS73L70F280S) nata a Mola di Bari (BA) il 30.3.1973 e residente in via Francesco Tovaglieri n. 382 Roma 00155, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRD71D24H224I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in via Adelaide Ristori n. 42 Roma 00197.

3. AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Area Risorse Umane Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

4. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO:

- atto "Disposizione n. 4576/2017 prot. n. 0097387 del 11.12.2017 Classif. VII/1" adottato dalla "Sapienza Università di Roma" Area Risorse Umane Ufficio personale tecnico-amministrativo Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL e pubblicato sulla G.U. n. 3 il 9.1.2018 nonché sul sito web della predetta Università in data 9.1.2018, recante il bando relativo al "Concorso pubblico, per esami, a 3 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, Area Biblioteche per le esigenze di Sapienza Università di Roma (DD n. 4576/2017-Prot. n. 0097387 dell'11.12.2017) - Codice Concorso 3/C/Biblioteche", nella parte in cui ex art. 3 lett. a) del predetto bando concorsuale dispone che "Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: (...) a) diploma di maturità classica ovvero diploma di maturità scientifica. Il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore (...)";

e quindi, consequenzialmente, ove occorrer possa, altresì:

- l'art 3 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che anche il suddetto requisito di cui al suddetto e quivi impugnato art. 3 lett. a) deve essere posseduto *"alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso"*;
- l'art. 3 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto anche del suddetto requisito di ammissione prescritto dal bando al citato e quivi impugnato art. 3 lett. a); dell'art. 4 del predetto bando concorsuale laddove dispone che nella domanda di partecipazione al concorso il candidato *"dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: (...) f) possesso del titolo di studio come richiesto dall'art. 3 (...) Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione riportata e l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito"*;
- l'art. 6 del suddetto bando concorsuale;
- l'art. 11 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che comporta l'immediata risoluzione del contratto la mancata o incompleta consegna altresì del suddetto requisito di cui al suddetto e quivi impugnato art. 3 lett. a) richiesto nel termine prescritto;
- l'All. A) al suddetto bando concorsuale, laddove inteso e/o interpretato in senso ostativo alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente;
- l'atto del 5.3.2018 adottato dalla "Sapienza Università di Roma" Area Risorse Umane avente ad oggetto *"Rinvio avviso diario prove. Rinvio avviso diario prove. Concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria C – posizione economica C1 – a tempo indeterminato – Area delle Biblioteche – per le esigenze di Sapienza Università di Rom (DD n. 4576/2017 – prot. n. 0097387 dell'11.12.2017) – Codice Concorso 3/C/Biblioteche"*;
- e altresì l'annullamento e/o la disapplicazione, ove occorrer possa, dei seguenti atti (richiamati dal suddetto bando concorsuale), della cui sola esistenza la ricorrente ha avuto conoscenza in data 9.1.2018 e solo se ritenuti e/o interpretati in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente: la nota del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo, prot. 27488 del 12.4.2017 e relative tabelle; la D.D. 1450/2017 e relative tabelle; la disposizione n. 2104/2017 prot. 0039837 del 23.5.2017; la nota del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo prot. n. 33462 del 5.5.2017; l'art. 5 del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie del personale tecnico e amministrativo emanato con D.D. n 1797 dell'1.4.2014 e della relativa delibera di approvazione n. 53/14 del 18.3.2014 del Consiglio di Amministrazione;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

5. SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

Con il ricorso ritualmente versato in atti, la ricorrente impugnava gli atti di cui al suddetto punto 4, formulando i seguenti motivi di gravame:

1.VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E CARENZA MOTIVAZIONALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' DECISIONALE.

L'Università resistente con atto n. 4576/2017 prot. n. 0097387 del 11.12.2017, pubblicato sulla G.U. n. 3 il 9.1.2018 nonché sul sito web della predetta Università in data 9.1.2018, indiceva un Concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, Area Biblioteche, ivi prevedendo, all'art. 2 del cit. bando concorsuale, che: *"La figura professionale deve possedere le seguenti competenze e conoscenze nella gestione dei servizi bibliotecari:*

- elementi di bibliografia ed elementi di biblioteconomia;*
- catalogazione, documentazione e informazione bibliografica, inventariazione, gestione dei servizi agli utenti;*
- catalogazione di materiale cartaceo, multimediale ed elettronico;*

- strumenti per la ricerca bibliografica e l'accesso alle informazioni;
- servizi di prestito, prestito inter-bibliotecario e documenti-delivery;
- ottima capacità di utilizzo di sistemi informatici in uso presso le Biblioteche ed in particolare di software compatibili con SEBINA-SBN;
- gestione di risorse digitali ed elettroniche;
- utilizzo di software informatici di base;
- elementi di legislazione universitaria".

Tuttavia, del tutto inopinatamente quanto irragionevolmente, lo stesso bando concorsuale, all'art. 3 lett. a) dispone che: "*Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: (...) a) diploma di maturità classica ovvero diploma di maturità scientifica. Il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore (...)*".

Veniva, quindi, ascritto all'Amministrazione il potere di "*disporre in ogni momento (...) l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando*" (cfr. art. 3 del cit. bando concorsuale).

Di qui, la paradossale preclusione per la ricorrente di poter partecipare al suddetto concorso, non avendo la stessa conseguito il diploma di maturità classica né quello di maturità scientifica (avendo conseguito il diploma di maturità d'arte), sebbene la stessa ricorrente abbia conseguito – come *supra* ampiamente rievocato – la Laurea in Lettere moderne, ivi avendo frequentato il corso universitario di Biblioteconomia e Bibliografia", superando il relativo esame con voto 27/30 (cfr. all.) ed avendo successivamente, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari presso l'Università degli Studi "La Sapienza", frequentato sia il corso universitario di Biblioteconomia, superando il relativo esame con voto 30/30 (in data 14.7.2009) (cfr. all.), sia il corso universitario di Catalogazione e Indicizzazione, superando il relativo esame con voto 28/30 (in data 1.2.2010) (cfr. all.).

Quanto dianzi palesato rende altresì illegittimo, per le suddette ragioni, l'atto del 5.3.2018 – già *supra* richiamato in fatto – con il quale la resistente Università si è tra l'altro riservata "*la facoltà di effettuare d'ufficio una preselezione per titolo sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione (titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione all'art. 3-lett. a)*".

Si invero, così, una fattispecie del tutto inopinata oltre che manifestamente irragionevole, assicurandosi la partecipazione concorsuale a chi vanta un diploma di maturità classica o scientifica e, incomprensibilmente, non a chi addirittura vanta – come l'odierna ricorrente – una Laurea in Lettere Moderne postulante proprio lo studio ed il superamento delle materie oggetto della prova concorsuale nonché l'ulteriore superamento delle predette materie nell'ambito finanche di una Scuola di specializzazione in Beni Archivistici.

Donde la manifesta ingiustizia di siffatta preclusione e, in specie, delle ragioni che inducono controparte a ritenere legittimante, ai fini concorsuali, la titolarità di un diploma di Scuola superiore che nulla ed in alcun modo postula o afferisce alle funzioni ed ai profili professionali oggetto della prova concorsuale, giungendosi irragionevolmente e incomprensibilmente, a prevedere che "*Il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore*".

E l'illogicità e l'irragionevolezza di siffatta preclusione si rivela in tutta la sua evidenza sol che si consideri che, applicando la stessa, si assisterebbe al paradosso di impedire la partecipazione concorsuale a chi, seppur privo di maturità classica o scientifica, tuttavia abbia finanche conseguito una Laurea in Lettere concernente il Corso universitario con indirizzo per attività di bibliotecario ed archivista.

Tutto questo tradisce e, quindi, viola il portato letterale e teleologico di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, determinandosi esiti di evidente disparità di trattamento nonché di violazione dei vincoli di imparzialità e buon andamento.

Principi, questi, viepiù ribaditi, ai fini in esame, altresì dall'art. 35, commi 1 lett. a) e 3 lett. b), del d.gs. n. 165/2001, laddove infatti la norma esige che:

"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene (...) a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; (...) 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (...) b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire".

E così, controparte vieta la partecipazione concorsuale a chi, come l'odierna ricorrente, vanta plurimi e rilevanti titoli – già rievocati in fatto e da intendersi quivi richiamati e trasposti – riflesso di una eccellente professionalità e di evidenti attitudini decisamente funzionali alla posizione da ricoprire oggetto del concorso in esame, vantando la ricorrente, infatti, una eccellente formazione universitaria ed una altrettanto esperienza professionale, integralmente afferenti le funzioni lavorative oggetto della procedura concorsuale.

Del resto, nel determinare i requisiti partecipativi concorsuali, l'Amministrazione deve esercitare il suo potere ragionevolmente, onde non tradire il suo agire teleologicamente orientato a massimizzare la tutela dell'interesse pubblico primario.

Donde non è dato precludere siffatta partecipazione a chi vanta titoli e professionalità superiori e, viceversa, consentirla a chi vanta titoli non solo minori quanto evidentemente inconferenti, come avviene nella fattispecie in esame.

Infatti, non è dato a tutt'oggi comprendere le ragioni *de iure* e *de facto* che hanno indotto controparte, all'art. 3 del bando concorsuale, non solo a richiedere, quale requisito di partecipazione, il diploma di maturità classica ovvero scientifica, quanto a prevedere incomprensibilmente che il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore, quindi anche laddove il titolo di laurea postuli ed afferisca proprio alle funzioni oggetto della procedura concorsuale.

Ebbene, quanto sin qui rievocato, argomentato e provato trova piena conforto nella consolidata giurisprudenza, la quale – in ordine ad una vicenda analoga – ha così deciso:

"Nel merito, il ricorso è fondato. Il potere dell'amministrazione di stabilire requisiti particolari per la partecipazione a procedure concorsuali dalla stessa indette deve essere esercitato in modo ragionevole e in conformità con le previsioni di rango superiore. (...) La previsione del congiunto possesso di un diploma di scuola media superiore può risultare legittima e ragionevole qualora - oltre che essere giustificata dalle peculiarità del posto messo a concorso - le competenze presupposte dal titolo inferiore non siano implicite nel possesso del titolo superiore (come affermato dalla IV sezione del Consiglio di Stato (n. 762/1993)) (...) Con riferimento alla laurea in economia e commercio, come risulta dalla Tabella I del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (vigente all'epoca dei fatti), il possesso della stessa presuppone competenze identiche e ulteriori rispetto a quelle (ragionieristiche, economiche, giuridiche, etc.) discendenti dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale. Ne consegue che la previsione del bando impugnata dalla ricorrente risulta manifestamente irragionevole - e quindi illegittima - (...)" (TAR Sicilia Catania, sez. II, 24 maggio 2013, n. 1527).

A ben vedere, nel caso in esame, nulla giustifica né nulla emerge sul fronte motivazionale degli atti impugnati in ordine alla scelta preclusiva quivi impugnata.

Quanto sin qui palesato evidenzia la sussistenza dei vizi di cui in rubrica.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21.5.2008. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MOTIVAZIONALE E DECISIONALE.

Gli atti quivi impugnati risultano illegittimi in quanto affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Ebbene, le scelte amministrative impugnate si rivelano, pertanto, ulteriormente viziate, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a mente del quale: *"Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo (...)"*.

Si ravvisa, così, oltre che nella proporzionalità, anche nella equità un indefettibile parametro di riferimento, posto il distinguo che discerne il vincolo della proporzionalità da quello dell'equità, sia sul fronte previsionale che su quello concettuale. Sul piano della previsione normativa, infatti, si sancisce una chiara autonomia nominale e finalistica, tanto a livello nazionale che comunitario. Infatti, la proporzionalità implica la necessaria proporzione che deve intercorrere tra l'addebito e la sanzione, giungendosi finanche a formularne una definizione legislativa ex art. 23 comma 2, legge n. 262 del 2005, ove si definisce proporzionalità amministrativa il *"criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari"* (art. 23 comma 2, legge n. 262 del 2005).

L'altra (l'equità amministrativa), invece, trova ingresso nel nostro ordinamento tanto in virtù del suddetto art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto in forza dell'art. 1, comma 1, legge n. 241 del 1990, per il quale: *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta (...) dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

Ebbene, il vincolo dell'equità è cosa diversa ed ulteriore rispetto a quello della proporzionalità, il primo implicando un processo valutativo e decisionale che lega la scelta al fatto, così da inverare l'aristotelica *"giustizia del caso concreto"*.

L'equità amministrativa, quindi, deve indurre l'Amministrazione a ricercare, accanto alla scelta legale, altresì, quella sostanziale onde assicurare una decisione oggettivamente "giusta", tale perché intensamente legata alla fattispecie ed alla funzione nonché all'interesse primario da perseguire.

Tuttavia, parte resistente è pervenuta ad una scelta che palesemente viola i due suddetti vincoli, la stessa, infatti, prescindendo totalmente dalla lettera e dalla *ratio* delle suddette norme violate nonché dalla funzione e dall'interesse pubblico da perseguire.

Quanto sin qui argomentato palesa la sussistenza dei vizi di cui rubrica.

Sempre con il suddetto ricorso, la ricorrente versava in atti:

-una istanza cautelare collegiale ex art. 55 cpa, che il Collegio adito, con ordinanza n. 3111/2018 pubblicata il 24/5/2018, accoglieva così decidendo:

"Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il conseguimento della laurea in lettere dovrebbe assorbire il diploma di maturità classica;

Rilevato il grave pregiudizio discendente all'interessata dall'atto gravato;

Reputato che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;

Ritenuto inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato (clausola del bando contenuta nell'art.3);

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2019.

Condanna l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti"

6. INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO:

Lo svolgimento del presente giudizio può essere conosciuto da chiunque attraverso la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it ed inserendo il numero 3309/2018 di registro generale del ricorso.

7. INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. ADITO.

L'ordinanza dell'adito T.A.R. Lazio, Sez. Terza, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami è la n.3111/2018 pubblicata il 24.5.2018.

Il presente Avviso, valevole quale strumento di notifica per pubblici proclami, è pubblicato in esecuzione dell'ordinanza n. 3111/2018 del T.A.R. Lazio, Sez. Terza, con cui l'Avv. Edoardo Giardino è stato autorizzato ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso proposto nell'interesse di Teresa Lasalandra.

8. ATTI PUBBLICATI:


-Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza, n. 3111/2018 pubblicata il 24/5/2018 (cfr. all. 1);

- attestazione di conformità della suddetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. III, n. 3111/2018 (cfr. all. 2);

- il presente atto recante atto di avviso di notifica per pubblici proclami recante, altresì, il *petitum* giudiziale, le censure contenute nel ricorso e gli atti impugnati (cfr. all. 3);
- copia del ricorso introduttivo (cfr. all.4);
- attestazione di conformità dei suddetti atti ai relativi originali cartacei dai quali sono estratti (all. 5).

Roma, 3 giugno 2018

Avv. Edoardo Giardino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Giardino', written in a cursive style.

Firmato digitalmente da

EDOARDO GIARDINO

CN = GIARDINO
EDOARDO
O = non presente
C = IT

PROF. AVV. EDOARDO GIARDINO
VIA ADELAIDE RISTORI, 42 - 00197 ROMA
TEL. 06 39739071 FAX 06 37359730

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA
Sez. III

R.G. n. 3309/2018

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avv. Edoardo Giardino quale difensore di Teresa Lasalandra

ATTESTA

che le copie informatiche allegate contenente i seguenti atti:

- Ordinanza del TAR Lazio Sez. III n. 3111 pubblicata il 24.5.2018 (cfr. all. 1);
- attestazione di conformità della suddetta ordinanza (cfr. all. 2);
- atto recante l'atto di avviso di notifica per pubblici proclami recante, in sintesi, il *petitum* giudiziale, le censure contenute nel ricorso, gli atti impugnati (cfr. all. 3);
- la copia del ricorso introduttivo (all. 4);
- istanza allegata;

sono conformi agli originali cartacei dai quali sono estratti.

Roma, 3 giugno 2018

Prof. Avv. Edoardo Giardino

